ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-6042 del 24/11/2022

Concessione per occupazione di area del demanio idrico per attraversamento con condotta idrica adduttrice del Po di Volano in loc. Passo Pomposa, nei Comuni di Comacchio e Codigoro nella Provincia di Ferrara. Proc. Cod. FE21T0043 Richiedente: C.A.D.F. S.p.a.

Proposta

n. PDET-AMB-2022-6330 del 23/11/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante MARINA MENGOLI

Questo giorno ventiquattro NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico per attraversamento con condotta idrica adduttrice del Po di Volano in loc. Passo Pomposa, nei Comuni di Comacchio e Codigoro nella Provincia di Ferrara.

Proc. Cod. FE21T0043

Richiedente: C.A.D.F. S.p.a.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la 1.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la 1.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la 1.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011,
 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2022-120 del 29.09.2022 che ha prorogato alla

Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, già conferito dal 14.10.2019 con atto DEL-2019-102 del 07/10/2019;

- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 che ha prorogato all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara già conferito dal 01.11.2019 con atto n. 882/2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 21/09/2021 registrata al PG/2021/144882 del 21/09/2021 con cui il sig. Stricchi Silvio, c.f. STRSLV56E22G752U nella qualità di legale rappresentante della Società C.A.D.F. S.p.a., P.Iva 01280290386 con sede legale in via Alfieri n. 3 nel Comune di Codigoro (FE), ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico del Fiume Po di Volano nei Comuni di Comacchio e Codigoro (FE), con attraversamento in subalveo con condotta idrica DE 500 in controtubo DE 800, individuata al foglio 3 particelle 11 e 42 (mappali demaniali) del Comune di Comacchio (FE) e in area non censita antistante le particelle (private) individuate al foglio 3 particella 2 nel Comune di Comacchio (FE) ed al foglio 91 particella 186 nel Comune di Codigoro (FE);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 330 del 24/011/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o

impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4060004 "Valle Bertuzzi, Valle Porticino-Canneviè";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 4298 del 24/11/2021 conservato in atti al prot. PG/2021/180782 del 24/11/2021);
- Ente Parco del Delta del Po (Nullaosta n. 2022/00051 del 09/03/2022 in atti al prot.
 PG/2022/40486 del 10/03/2022);
- Comune di Comacchio (Nullaosta in atti al prot. PG/2022/76921 del 09/05/2022) che si ritiene favorevole;
- Comune di Codigoro (Parere del 13/09/2022 in atti al prot. PG/2022/150807 del 15/09/2022) che si ritiene favorevole;

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VISTA la D.G.R. 913/2009 "Revisione dei canoni aree del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004" ed in particolare il sesto allinea che prevede l'esenzione dal canone per l'occupazione di aree del demanio idrico con le infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 152 del 2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;

VISTA la nota del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna PG/2014/272518 del 23/07/2014 che prevede la possibilità per il gestore del

Servizio Idrico Integrato di essere esentato dal pagamento del canone se ricorrano i presupposti del sesto alinea della d.G.R. 913/2009 producendo una dichiarazione sotto la propria responsabilità che l'opera per la realizzazione della quale ha presentato istanza di concessione di area del Demanio Idrico in gestione alla Regione Emilia-Romagna non è destinata a rimanere nel capitale della società stessa;

PRESO ATTO della dichiarazione del C.A.D.F. S.p.A. assunta al protocollo PG/2021/144882 del 21/09/2021 di richiesta di esenzione dal canone di occupazione in forza della d.G.R. 913/2009 con la quale dichiara:

- di essere gestore del servizio idrico integrato della Regione Emilia-Romagna in house providing per conto di n. 11 Comuni soci del territorio del basso ferrarese;
 - di richiedere l'occupazione in nome e conto dei Comuni di Comacchio e Codigoro;
- che le infrastrutture che occuperanno le aree oggetto dell'istanza di concessione relativa alla pratica FE21T0043 sono infrastrutture idriche ai sensi dell'art. 143 del D.L.gs. 152/2006 e pertanto di Proprietà Pubblica dei Comuni di Comacchio e Codigoro;
 - che in forza di legge tali infrastrutture rimarranno proprietà pubblica.

RITENUTO:

- di esentare il Concessionario dal pagamento del canone annuale ai sensi della d.G.R.
 913/2009;
- di fissare il deposito cauzionale in € 418,91;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 16/09/2021 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle spese
 di istruttoria;
- in data 21/11/2022 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 418,91 a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la

concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1. di assentire a C.A.D.F. S.p.A., C.F. e P.Iva 01280290386, con sede legale in Via Alfieri 3 nel Comune di Codigoro, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Po di Volano nei Comuni di Comacchio e Codigoro (FE), catastalmente identificata al foglio 3 particelle 11 e 42 (mappali demaniali) del Comune di Comacchio (FE) e in area non censita antistante le particelle (private) individuate al foglio 3 particella 2 nel Comune di Comacchio (FE) ed al foglio 91 particella 186 nel Comune di Codigoro (FE), con attraversamento in subalveo con condotta idrica DE 500 in controtubo DE 800, codice pratica FE21T0043;
- 2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2040;
- 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 21/11/2022 (PG/2022/191746 del 22/11/2022);
- 4. di esentare il Concessionario dal pagamento del canone annuale ai sensi della d.G.R. 913/2009;
- 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 418,91;
- 6. di dare atto che il richiedente ha versato:
- in data 16/09/2021 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle spese
 di istruttoria;
- in data 21/11/2022 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 418,91 a titolo di deposito cauzionale;
- 7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
- 8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai

sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

- 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
- 11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a C.A.D.F. S.p.A., C.F. e P.Iva 01280290386 (cod. pratica FE21T0043).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

- 1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Volano nei Comuni di Comacchio e Codigoro (FE), catastalmente identificata al foglio 3 particelle 11 e 42 (mappali demaniali) del Comune di Comacchio (FE) e in area non censita antistante le particelle (private) individuate al foglio 3 particella 2 nel Comune di Comacchio (FE) ed al foglio 91 particella 186 nel Comune di Codigoro (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
- 2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso attraversamento in subalveo del Po do Volano con condotta idrica DE 500 in controtubo DE 800, della lunghezza di ca. 76,00 metri.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale ai sensi della d.G.R. 913/2009.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

- 1. Il deposito cauzionale versato, pari a 418,91 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- 2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
- 3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2040**.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

- 3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

- 1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
- 2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- 1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
- 2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
- 3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7),

opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE21T0043;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

- 4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
- 5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
- 6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
- 7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO E DA

ENTE PARCO

- 1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 4298 del 24/11/2021 in atti al prot. PG/2021/180782 del 24/11/2021 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Ferrara:
- "1. L'intervento consiste nella realizzazione di un attraversamento in subalveo del Po di Volano con sistema NO-DIG, in prossimità del ponte stradale della S.S. 309 via Romea, a cavallo fra il Comune di Codigoro e il Comune di Comacchio di una condotta idrica DE 500, in controtubo DE 800, alla profondità di almeno m 10,00 dal fondo dell'alveo, così come indicato nell'elaborato presentato, che è parte integrante del presente atto.
- 2. L'area interessata dall'occupazione è ubicata catastalmente al fg 91 part. acque del Comune di Codigoro e al fg 3 part. acque, 42 e 11 (demanio idrico) del Comune di Comacchio.
- 3. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda di concessione e agli elaborati presentati, depositati al protocollo del Servizio n. 60870 del 09/11/2021. Ogni modifica o intervento diverso dalla richiesta dovrà essere preventivamente autorizzata dall'A.R.S.T.P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara.
- 4. La società CADF S.p.A. rimane completamente responsabile dell'opera eseguita, della sua presenza e della relativa manutenzione; ogni e qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche e/o a terzi a causa dell'intervento in argomento verrà imputato alla richiedente.
- 5. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Servizio, con congruo anticipo, al n. 0532218805 oppure con e-mail all'indirizzo stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it; la stessa soc. è tenuta altresì ad apportare eventuali modifiche che questo Servizio ritenga di dover ordinare per esigenze idrauliche, della navigazione e, in generale, di pubblica utilità.
- 6. La soc. richiedente dovrà esibire, a semplice richiesta del personale incaricato della

sorveglianza sulle opere idrauliche, il presente Atto-Nulla Osta Idraulico.

- 7. A lavori ultimati dovranno essere prodotti e forniti al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara elaborati "as-built" con il tracciato realmente eseguito, in planimetria e sezione, comprensivi di quote assolute (s.l.m.m.), sia planimetriche che altimetriche.
- 8. L'A.R.S.T.P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. I lavori negli argini e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico della soc. richiedente.
- 9. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito dell'area di intervento.
- 10. L'A.R.S.T.P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara, in ogni caso, rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
- 11. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T.P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara, può chiedere di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della soc. richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel rilevato arginale e nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, così come qualsiasi intervento che si debba eseguire per conservare l'officiosità della navigazione e dei trasporti in generale, la soc. richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti da questo Servizio.
- 12. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la

sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica."

- 2. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Provvedimento n. 2022/00051 del 09/03/2022 in atti al prot. PG/2022/40486 del 10/03/2022 rilasciato dall'Ente Parco del Delta del Po:
- "- dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie ad evitare qualsiasi forma di perturbazione o danneggiamento della fauna e della vegetazione presente;
- la vegetazione presente (es.alberature) non dovranno essere danneggiate o essere oggetto di interventi;
- si dovrà provvedere a minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere, in particolare per prevenire versamenti accidentali (da macchinari e automezzi) di sostanze inquinanti e la produzione di rifiuti;
- i rifiuti dovranno essere recuperati e smaltiti a norma di legge, evitandone l'abbandono nell'ambiente ed evitando di creare accumuli nelle aree circostanti"

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

- 1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
- 2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
- 3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le

eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.